



Ufficio Ambiente
Via Cattaneo 3
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 09 11
Fax +41 (91) 695 09 29
ambiente@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA SALVAGUARDIA DELL'AREA PUBBLICA DA ATTI DI DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E INQUINAMENTO

Il Municipio di Chiasso,

richiamati gli artt. 107, 145 e segg. 176, 177, 192 LOC, 23, 24 e 25 RALOC, nonché la Legge federale sulla protezione dell'ambiente,

risolve:

1. Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio del Comune di Chiasso da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento, incluso l'abbandono di ogni genere di rifiuti, sparpagliati e disseminati in modo disordinato (littering), anziché far uso degli appositi contenitori.

2. Divieti

In particolare è vietato:

- a) insudiciare e/o danneggiare il suolo pubblico o gli edifici pubblici con sostanze che comportano un danneggiamento e/o un inquinamento, quali liquidi oleosi, inclusi quelli dispersi da motori di veicoli, acidi, vernici e simili;
- b) disperdere su area pubblica imballaggi di ogni sorta, involucri, lattine, cartacce, tovaglioli, bicchieri, sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, resti di cibo, gomma da masticare, opuscoli, riviste, giornali, rifiuti vari, ecc.;
- c) imbrattare con scritte, disegni, segni grafici di qualsiasi dimensione e tipo, con vernici, spray, ecc., edifici e manufatti di arredo urbano, quali monumenti, strade, cancellate, piazze, fontane, panchine, recinzioni, segnaletica stradale, cestini, ecc..

3. Manifestazioni

Gli organizzatori di manifestazioni e di eventi sono tenuti a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari pubblicato dall'Unione delle Città svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (www.ufam.admin.ch/rifiuti).

4. Sanzioni

- 1) Le infrazioni alla seguente ordinanza, secondo la procedura di cui agli artt. 145 e segg. LOC, sono punibili con la multa fino a fr. 10'000.--, ritenuto un importo minimo di fr. 100.--.
- 2) Unicamente in casi di lieve entità ed esclusi quelli di recidiva, il provvedimento può consistere in un ammonimento.
- 3) I contravventori, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria per ciascuna infrazione, sono astretti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, sia direttamente, sia se effettuato da terzi in caso di inadempienza e se siano necessarie conoscenze specialistiche.
- 4) È riservato l'avvio di una procedura penale a'sensi dell'art. 144 del codice penale svizzero.

5. Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

6. Entrata in vigore

La presente ordinanza, adottata mediante risoluzione n. 97 del 26 gennaio 2016, dopo la scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale dal 29 gennaio 2016 al 27 febbraio 2016, entra in vigore il 1. marzo 2016.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Moreno Colomba



il Segretario:



Umberto Balzaretto

Publicata all'albo comunale dal 29 gennaio 2016 al 27 febbraio 2016.

Avverso alla presente ordinanza municipale, è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione suindicato.